

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4125

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLUSCIO, CARIGLIA, REGGIANI, CETRULLO, DI GIESI, MAGLIANO, PANDOLFO, NICOLAZZI, AVERARDI, AMADEI, CIAMPAGLIA, RUSSO QUIRINO, SALVATORI, IPPOLITO, RIGHETTI, ORLANDI, RIZZI, BEMPORAD, MASSARI

Presentata il 19 novembre 1975

Adeguamento della tredicesima mensilità per il personale delle forze di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tredicesima mensilità — istituita a favore del personale statale con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 263 del 25 ottobre 1946 — è ora commisurata, ai sensi del decreto presidenziale n. 767 del 17 agosto 1955 (2° comma, articolo 7), ad un dodicesimo dell'importo annuo lordo dello stipendio, paga o retribuzione in godimento al 16 dicembre di ogni anno, « con esclusione di qualsiasi altro assegno ».

Tale restrizione comporta l'esclusione dalla tredicesima mensilità del computo di qualsiasi altro emolumento fisso percepito mensilmente che sia diverso dallo stipendio.

E ciò, nonostante che il Consiglio di Stato, con decisioni n. 596 del 28 agosto 1970 e n. 638 del 15 giugno 1971, abbia affermato che la tredicesima mensilità costituisce un assegno fisso e ricorrente di natura non diversa da quello dello stipendio, del quale si considera un accessorio necessario.

Con tale puntualizzazione, il Consiglio di Stato ha inteso stabilire, in via di principio, che gli assegni e le indennità collegate direttamente allo stipendio debbono

essere considerati ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.

Secondo tale principio, quindi, dovrebbero essere compresi nella tredicesima mensilità anche l'indennità integrativa speciale — istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324 — e l'assegno perequativo di cui alle leggi 15 novembre 1973, n. 734 e 27 ottobre 1973, n. 628, in quanto costituiscono « parte integrante dello stipendio », tanto che ne seguono le sorti di eventuale riduzione o sospensione.

In considerazione di ciò, si rende necessario — come vivamente auspicato da tutto il personale dei corpi di polizia — risolvere adeguatamente il problema, non sembrando logico mantenere in vita situazioni abnormi e contrarie ad ogni principio di giustizia sociale, tanto più che altre categorie di lavoratori percepiscono, oltre che ulteriori mensilità aggiuntive (14^a, 15^a, 16^a mensilità), anche riconoscimenti extra, tipo « premi annuali di produzione ».

In questa situazione è apparso opportuno predisporre la presente proposta di legge che prevede il computo dell'intera misura dell'indennità per servizio di istituto — tipica delle forze di polizia — nella tredicesima mensilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

L'indennità mensile per servizio di istituto, spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai funzionari civili di pubblica sicurezza, alle appartenenti al corpo della polizia femminile, al personale dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato in attività di servizio viene computata per intero nella determinazione della tredicesima mensilità prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1975 in lire 24.100.000.000, sarà provveduto mediante opportuna nota di variazione del bilancio del Ministero del tesoro.